



*Il Ministro delle imprese e del made in Italy*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

- VISTO** il decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.”, di seguito anche “Invitalia” o “Agenzia”, la quale persegue, tra l’altro, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa” ed, altresì, “dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”;
- VISTO** l’articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii., che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l’apporto di propri fondi, alla medesima società;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (c.d. “legge finanziaria 2007”) e, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 459-463, in base alle quali Invitalia è sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività da essa svolta;
- VISTO** in particolare, l’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall’art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che i diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il





Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”;

**VISTO**

l'articolo 19, comma 5 della legge 102/2009 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, che prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

**VISTO**

che l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato;

**VISTA**

la delibera ANAC n. 484 del 30 maggio 2018 che ha disposto l'iscrizione, tra le altre Amministrazioni, del Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;

**VISTO**

l'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che, al comma 2, prevede che “le stazioni appaltati e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”;

**VISTA**

la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;





- VISTO** l'art. 1, comma 845, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007), in virtù del quale il Ministro dello sviluppo economico (oggi Ministro delle imprese e del made in Italy) con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio artt. 38 e 42-45, e il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, artt. 12 e 13 della Commissione europea in materia di reimpiego delle risorse imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei);
- VISTO** il Considerando n.10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di principio della sana gestione finanziaria dei Fondi SIE;
- VISTE** le disposizioni relative all'utilizzo degli interessi e delle altre plusvalenze, nonché al reimpiego delle risorse rimborsate agli strumenti finanziari imputabili al sostegno dei fondi SIE conformemente agli articoli 43, 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- VISTE** le disposizioni relative all'utilizzo degli interessi e delle altre plusvalenze, nonché al reimpiego delle risorse restituite agli strumenti finanziari imputabili al sostegno dei fondi SIE conformemente agli articoli 60 e 62 del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
- VISTA** la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, adottata in attuazione dell'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 agosto 2018, n. 179, che ha disposto l'aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione





degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.;

**VISTO** in particolare, l'articolo 1, comma 3, lett. h), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, che stabilisce che il corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito delle convenzioni debba coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione, e lett. j), che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard;

**CONSIDERATO** che il Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) ha stipulato apposite convenzioni con Invitalia in ordine alla gestione e attuazione di misure di agevolazione, affidando alla stessa anche l'attività di erogazione delle agevolazioni stesse;

**TENUTO CONTO** che il Ministero, per le finalità di gestione delle misure di agevolazione riportate nell'Allegato n. 1 al presente decreto, che hanno i requisiti per essere gestite mediante conti correnti bancari, in quanto provviste delle caratteristiche che le rendono conformi all'articolo 44-*quater* della L. 196 del 2009 o che sono state attivate antecedentemente all'entrata in vigore della predetta disposizione, trasferisce le risorse finanziarie sui conti correnti dedicati appositamente aperti da Invitalia;

**CONSIDERATO** che Invitalia, in conseguenza di un allungamento dei processi di pagamento non prevedibile in fase di definizione delle convenzioni, gestisce disponibilità finanziarie liquide, depositate su conti correnti bancari, e che tale liquidità, vincolata e destinata alle attività previste dalle singole misure agevolative, può restare temporaneamente inutilizzata, in attesa del perfezionamento dei processi di erogazione, all'esito delle necessarie attività istruttorie e di verifica, ai percipienti e beneficiari delle medesime misure di legge;

**CONSIDERATO** che le condizioni finanziarie sui mercati sono soggette a repentini cambiamenti, per cause esogene, come conseguenza delle mutate condizioni economico-finanziarie globali, e che, quale azione di contrasto del rialzo dell'inflazione, a partire dalla seconda metà del 2022, le scelte di politica monetaria delle banche centrali hanno visto un aumento generalizzato dei tassi ufficiali di sconto con conseguente innalzamento dei tassi di interesse





di mercato soprattutto a breve termine;

**CONSIDERATO** che Invitalia, in considerazione delle caratteristiche tecniche delle misure di incentivazione e sulla base delle serie storiche di utilizzo relative a misure analoghe, è in grado, anche mediante le esistenti Piattaforme gestionali, ove necessario, opportunamente sviluppate, di elaborare e fornire stime prudenziali della giacenza minima ovvero della liquidità necessaria a consentire regolari e tempestive erogazioni nell'ambito di ciascuna misura agevolativa, in misura funzionale a garantire la copertura di un orizzonte temporale di circa sei mesi;

**CONSIDERATA** la presenza sul mercato primario e secondario di Titoli di Stato zero-coupon a breve termine con scadenza non superiore ad un anno, quale opportunità di investimento finanziario a breve termine privo di rischio;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 gennaio 2015, recante "Norme per la trasparenza nel collocamento dei titoli di Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 2015;

**RITENUTO** che la liquidità eventualmente eccedente la giacenza minima prudenziale, rilevata da Invitalia nei conti correnti aperti per la gestione delle misure agevolative, possa essere proficuamente investita in titoli zero-coupon a breve termine con scadenza non superiore ad un anno, attraverso operazioni di acquisto sul mercato primario e secondario d'intesa con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze;

**RITENUTO** che Invitalia è in grado, anche mediante le esistenti Piattaforme gestionali, ove necessario, opportunamente sviluppate, di tenere una contabilità separata per ogni misura agevolativa e di assicurarne la corretta gestione finanziaria, riconducendo il corrispondente rendimento all'utilizzo delle relative giacenze;

**RITENUTO** che Invitalia si impegna ad operare nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;

**RITENUTO** che Invitalia, in qualità di Soggetto incaricato della gestione delle misure agevolative si impegna ad operare nel rispetto del Principio della sana e trasparente gestione finanziaria, secondo quanto previsto dal regolamento UE 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, nonché nel rispetto di quanto disposto all'articolo 103





del regolamento 2021/1060, con il livello di professionalità, trasparenza e diligenza atteso da un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari e garantendo la tempestiva disponibilità delle risorse in favore degli interventi agevolati;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
  - a) “*giacenza minima prudenziale*”: rappresenta le disponibilità liquide minime presenti su un conto corrente, necessarie per garantire, in un orizzonte temporale di almeno sei mesi, regolari e tempestive erogazioni nell'ambito di ciascuna misura agevolativa oggetto del presente decreto;
  - b) “*giacenza eccedente*”: rappresenta le disponibilità liquide presenti su un conto corrente eccedenti la giacenza minima prudenziale.

### **Articolo 2**

#### **(Oggetto del decreto)**

1. Il presente decreto disciplina le modalità con le quali l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (“Invitalia”) può utilizzare la “*giacenza eccedente*”, eventualmente presente sui conti correnti aperti dall'Agenzia medesima e temporaneamente non utilizzata nella gestione ordinaria delle misure agevolative di legge a cui originariamente destinata.
2. Sono esclusi i conti correnti aperti ed utilizzati da Invitalia per la gestione dei finanziamenti agevolati di cui agli strumenti finanziari costituiti a valere su risorse dei Programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2014-2020. Sono fatti salvi, in ogni caso, i limiti e i massimali assoluti e annui previsti dalla normativa UE per i costi e le commissioni di gestione, ai fini dell'ammissibilità della spesa. Rispetto agli strumenti finanziari che si avvalgono delle risorse della politica di coesione nazionale e regionale 2021-2027, le disposizioni applicabili sono disciplinate nei pertinenti Accordi di finanziamento tra il Ministero delle imprese e del made in Italy ed il soggetto gestore Invitalia.
3. Sono esclusi i conti correnti aperti ed utilizzati da Invitalia per la gestione delle risorse di





derivazione regionale, fatte salve specifiche autorizzazioni da parte delle Regioni.

4. L'Allegato 1, di cui al successivo articolo 4, disciplina la destinazione dei rendimenti derivanti dall'investimento delle giacenze eccedenti.

### **Articolo 3**

#### **(Utilizzo delle giacenze)**

1. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. è autorizzata ad investire le giacenze eccedenti di cui all'art.1 sui conti correnti aperti dall'Agenzia medesima, individuati secondo quanto stabilito dal successivo articolo 4, che risultino temporaneamente non utilizzate nella gestione ordinaria delle misure agevolative di legge.
2. L'Agenzia ha l'onere di assicurare la disponibilità su ciascun conto corrente di una giacenza minima ovvero di liquidità, prudenzialmente stimata, sufficiente a consentire regolari e tempestive erogazioni, ai sensi delle normative vigenti in merito alle cogenti tempistiche di pagamento, programmando l'impiego medio finanziario delle misure in gestione in un orizzonte temporale di almeno sei mesi.
3. La programmazione delle erogazioni da parte dell'Agenzia è stimata sulla base delle serie storiche di utilizzo registrate, della valutazione delle caratteristiche tecniche della misura di incentivo e di ogni altra informazione disponibile per Invitalia apprezzabile ai fini della programmazione in parola.
4. La stima effettuata, come da indicazioni di cui al comma precedente, è descritta e comunicata secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 7 del presente decreto.
5. L'investimento di cui al comma 1 interessa esclusivamente le giacenze eccedenti di cui all'art. 1.
6. L'investimento delle giacenze eccedenti di cui al comma 5 può riguardare esclusivamente titoli di Stato italiani con scadenza residua non superiore ad un anno e avviene attraverso acquisto dei titoli sul mercato primario e secondario d'intesa con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Sono ammessi investimenti diversi da quelli di cui al comma 6 esclusivamente per la stipula di contratti pronti contro termine - su titoli di Stato italiani - con scadenza massima ad un mese.





8. La gestione finanziaria delle risorse giacenti sui conti correnti, oggetto del presente decreto, deve avvenire nel rispetto delle norme nazionali e secondo criteri di economicità, diligenza, correttezza e trasparenza.

#### **Articolo 4**

##### **(Individuazione delle misure agevolative e destinazione dei rendimenti derivanti dall'investimento delle giacenze eccedenti)**

1. L'Allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto, individua le misure agevolative i cui conti correnti aperti da Invitalia rientrano nell'ambito della gestione finanziaria dinamica, oggetto del presente decreto, e la destinazione dei rendimenti derivanti dall'investimento delle giacenze eccedenti.

#### **Articolo 5**

##### **(Destinazione dei rendimenti derivanti dall'investimento delle giacenze eccedenti)**

1. Il dettaglio della destinazione dei rendimenti derivanti dall'investimento delle giacenze per ciascuna misura agevolativa è riportato nell'Allegato 1.
2. Le risorse ottenute dall'investimento delle giacenze eccedenti, al netto delle commissioni di gestione di cui al successivo articolo 6, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, fatta eccezione, tra le altre, per le misure agevolative con caratteristiche anche di rotatività relativamente alle quali le disposizioni attuative prevedano la rialimentazione dei relativi fondi rotativi. In tal caso, i rendimenti delle risorse destinate a misure rotative sono trasferiti annualmente sui conti correnti dedicati alla gestione della misura agevolativa di legge, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 7.

#### **Articolo 6**

##### **(Commissioni di gestione)**

1. Per l'attività di gestione finanziaria di cui al presente decreto è riconosciuta ad Invitalia una commissione annua di gestione pari allo 0,50 %, calcolata sull'ammontare di ogni investimento, moltiplicata per la durata in giorni della singola operazione e rapportata all'anno.





2. L'importo massimo della commissione di cui al comma precedente non potrà in nessun caso superare il 30 % dei rendimenti derivanti dalla gestione dinamica della liquidità calcolati sulla medesima base annua.
3. La liquidazione delle commissioni di gestione è su base annua, in seguito ad apposita rendicontazione da parte di Invitalia S.p.a., le cui modalità sono stabilite dalla convenzione di cui all'art. 7.

### **Articolo 7**

#### **(Atto convenzionale)**

1. I rapporti tra il Ministero delle imprese e del Made in Italy e Invitalia, le commissioni di gestione di cui al precedente articolo 6 e le specificità delle singole misure agevolative oggetto della suddetta attività finanziaria dinamica, sono disciplinati da apposita convenzione conforme a quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, che ha disposto l'aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A..
2. La convenzione di cui al precedente comma 1, per le finalità del presente decreto, regola, altresì, la destinazione delle commissioni di gestione anche a favore dei necessari potenziamenti o sviluppi degli strumenti informatici di gestione delle misure.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE





## **Allegato 1)**

### **Elenco delle misure agevolative oggetto del Decreto interministeriale e destinazione dei rendimenti derivanti dall'investimento delle giacenze eccedenti**

#### **1. FONDO SALVAGUARDIA**

Per detta misura agevolativa i rendimenti della gestione dinamica delle giacenze sui conti correnti detenuti da Invitalia sono versati al conto corrente di gestione della misura agevolativa.

#### **2. VOUCHER INNOVATION MANAGER**

Per detta misura agevolativa i rendimenti della gestione dinamica delle giacenze sui conti correnti detenuti da Invitalia sono versati all'entrata del Bilancio dello Stato.

#### **3. CONTRATTI DI SVILUPPO**

Per detta misura agevolativa i rendimenti della gestione dinamica delle giacenze sui conti correnti detenuti da Invitalia sono versati i) all'entrata del bilancio dello Stato, nel caso di conti correnti utilizzati per finalità di erogazione dei contributi a valere su risorse nazionali ordinarie; ii) sui conti correnti utilizzati per finalità di erogazione dei contributi a fondo perduto erogati a valere su risorse di derivazione europea o della politica di coesione nazionale; iii) sui conti correnti utilizzati per l'erogazione dei prestiti, nel caso di finalità di erogazione di finanziamenti agevolati.

#### **4. MACCHINARI INNOVATIVI - FABBRICA INTELLIGENTE**

Per detta misura agevolativa i rendimenti della gestione dinamica delle giacenze sui conti correnti detenuti da Invitalia sono versati i) sui conti correnti utilizzati per finalità di erogazione dei contributi a fondo perduto erogati a valere su risorse di derivazione europea o della politica di coesione nazionale; ii) sui conti correnti utilizzati per l'erogazione dei prestiti, nel caso di finalità di erogazione di finanziamenti agevolati.

#### **5. LEGGE 181/89**

Per detta misura agevolativa i rendimenti della gestione dinamica delle giacenze sui conti correnti detenuti da Invitalia sono versati i) all'entrata del bilancio dello Stato, nel caso di conti correnti utilizzati per finalità di erogazione dei contributi a valere su risorse nazionali ordinarie; ii) sui conti correnti utilizzati per finalità di erogazione dei contributi a fondo perduto erogati a valere su risorse di derivazione europea o della politica di coesione nazionale; iii) sui conti correnti utilizzati per l'erogazione dei prestiti, nel caso di finalità di erogazione di finanziamenti agevolati.

#### **6. INVESTIMENTI INNOVATIVI**

Per detta misura agevolativa i rendimenti della gestione dinamica delle giacenze sui conti correnti detenuti da Invitalia sono versati sui conti correnti utilizzati per finalità di erogazione dei contributi a fondo perduto erogati a valere su risorse di derivazione europea o della politica di coesione nazionale.

